



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV**  
*Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole*  
**Viale Giorgio Ribotta, 41 - 00144 Roma**

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni  
Scolastiche di ogni ordine e grado della  
Regione Lazio

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della  
regione Lazio

e p.c. al Coordinatore del Servizio Ispettivo

OGGETTO: *“Valutazione del periodo di formazione e di prova”* – a.s. 2019/20 - art. 14 comma 3 del D.M. n. 850 del 27/10/2015.

In riferimento alle disposizioni impartite con il D.M. n. 850/2015 in merito allo svolgimento del periodo di prova e dell'anno di formazione del personale docente, già entrate a pieno regime nell'anno scolastico 2016/17, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative, anche alla luce delle Circolari del MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 33989 del 2/08/2017 e prot. n. 39533 del 04/09/2019.

Nel rinviare le SS.LL. a quanto contenuto nelle suddette note, in questa sede ci si limita a fornire indicazioni in merito alle procedure propedeutiche alla decisione finale di conferma o non conferma in ruolo e al ruolo che i Dirigenti scolastici e i Dirigenti tecnici sono chiamati a svolgere.

Com'è noto, il secondo capoverso dell'art. 14 comma 3 del citato Decreto recita:

*“Nel secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l'assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell'idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova. [...]”.*

Da tale disposizione si evince con chiarezza che la relazione del dirigente tecnico **integra** tutta la documentazione che l'Istituto scolastico e il docente stesso sono tenuti a produrre **nel corso del secondo periodo di prova**.

Tale documentazione – acquisita, si ribadisce, nel corso del secondo anno di prova – costituisce infatti un elemento prezioso per il Dirigente tecnico incaricato, in aggiunta alle verifiche dirette che lo stesso effettuerà all'interno dell'istituto scolastico.

Pertanto, è indispensabile che il Dirigente scolastico, anche nel secondo periodo di prova, effettui le verifiche e le valutazioni di propria competenza nel corso dell'anno scolastico (visite in classe, ecc.), acquisisca la necessaria documentazione e proceda, nel caso in cui ne ravvisi la necessità, all'instaurazione e conclusione di eventuali procedimenti disciplinari di propria competenza.

Al riguardo si sottolinea che la citata nota prot. n. 39533 del 04/09/2019 pone l'accento, tra l'altro, su due aspetti.

↳ Uno di questi riguarda il **tutor**, il quale, per i docenti che devono ripetere il periodo di prova e di formazione deve essere *“possibilmente diverso da quello che lo ha accompagnato nel primo anno di servizio”*. Il tutor, il cui profilo *“si ispira alle caratteristiche del tutor accogliente degli studenti universitari impegnati nei tirocini formativi attivi”*, deve essere preferibilmente della stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra ed operante nello stesso plesso. E' appena il caso di ricordare che l'assegnazione di un tutor di disciplina diversa da quelle insegnate dal docente in anno di prova potrebbe generare contenzioso in caso di mancato superamento del periodo di prova stesso. Si ricordi, inoltre, che a ogni tutor non possono essere assegnati più di tre docenti.

↳ Un altro aspetto riguarda il **dirigente scolastico**. Al riguardo la circolare prot. n. 39533/2019 sopra citata *“segnala il compito educativo e di orientamento, oltre che di garanzia giuridica, affidato al Dirigente Scolastico, in quanto la norma gli assegna la funzione di verifica e apprezzamento della professionalità dei docenti che aspirano alla conferma in ruolo. A tal fine si riconferma l'impegno del Dirigente Scolastico nell'osservazione e nella visita alle classi in cui i docenti neo-assunti prestano servizio. Analogamente si raccomanda un contatto frequente tra il Dirigente Scolastico e i tutor”*. Da ciò si evince che le visite didattiche che il Dirigente scolastico è tenuto a compiere nel corso dell'anno scolastico nelle classi affidate al docente neo-assunto devono essere ripetute e adeguatamente documentate. L'osservazione in classe, infatti, costituisce un elemento imprescindibile e fondamentale ai fini della valutazione dell'azione didattica di un docente, sia per quanto attiene alle competenze didattico-disciplinari, sia per quanto attiene alla capacità di gestire le relazioni all'interno del gruppo classe.

Con l'occasione, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sui decreti di ripetizione del periodo di formazione e di prova, i quali, secondo quanto disposto dall'art. 14 comma 3 del D.M. n. 850/2015, **devono indicare gli elementi di criticità emersi ed individuare le forme di supporto formativo e di verifica degli standard richiesti per la conferma in ruolo.** E' importante attenersi scrupolosamente alle disposizioni citate anche al fine di evitare contenziosi, come pure è **indispensabile che la notifica dei decreti avvenga entro i termini indicati dal D.M. citato, che sono da intendersi come perentori.**

Al fine di consentire la predisposizione delle verifiche ispettive previste dal sopra citato art. 14 comma 3, le SS.LL. sono invitate a trasmettere a questo Ufficio e al Coordinatore del Servizio Ispettivo, tramite gli ATP di competenza, che leggono la presente per conoscenza, entro e non oltre il **21 ottobre 2019**, i decreti relativi ai docenti che nell'anno scolastico 2019/2020 sono tenuti a ripetere il periodo di formazione e prova ai sensi del già citato art. 14 comma 3 del D.M. n. 850/2015, specificando per ciascuno il tipo di posto o di cattedra, il grado e l'ordine di scuola.

Sembra pertanto opportuno evidenziare la necessità di una tempestiva verifica dei fascicoli personali dei docenti assegnati all'Istituto, già a partire dai primi giorni del nuovo anno scolastico, al fine di permettere l'individuazione dei docenti che rientrino nella categoria sopra descritta ed evitare ritardi nelle procedure.

*Infine, si ricorda che i docenti, assunti con contratto a tempo determinato nell' a.s. 2018/2019 da D.D.G. n. 85/2018 e per i quali sia stato prorogato il periodo di prova o in caso di valutazione negativa, dovranno invece svolgere o ripetere il periodo di formazione e prova secondo quanto previsto dalla nota AOODGPER prot. n. 41693 del 21/09/2018 - percorso annuale FIT.*

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE

*Rosalia Spallino*

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993)